

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita un'associazione sotto la denominazione "**Società Idrologica Italiana**" (in sigla SII), per la promozione delle Scienze Idrologiche per la salvaguardia della qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato, nella sicurezza dell'uomo, e nell'utilizzazione più responsabile e sostenibile del territorio e delle risorse idriche.

La sede dell'associazione è in Bologna, Porta di Piazza San Donato, 1, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali dell'Università di Bologna.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Art.2 - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di favorire il progresso, la valorizzazione e la diffusione delle Scienze Idrologiche e di stimolare il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte allo sviluppo di ricerche finalizzate alla descrizione qualitativa e quantitativa di tutte le componenti del ciclo idrologico, al preannuncio e la mitigazione degli effetti di eventi idro-meteorologici eccezionali e la pianificazione e gestione sostenibile delle risorse idriche.

In particolare, la Società Idrologica Italiana ha come obiettivi:

1. la realizzazione di un forum per tutti gli studiosi delle Scienze Idrologiche e di coloro che ne fanno uso nelle istituzioni e nella professione, che consenta un dibattito sui temi innovativi e di interesse comune;
2. l'internazionalizzazione delle ricerche idrologiche italiane: promuovendone la diffusione all'estero; collaborando con le associazioni internazionali in cui è attivo il dibattito idrologico (IAHS, IAHR, EGU, AGU, UNESCO); pubblicizzando in Italia le iniziative internazionali in corso; favorendo il collegamento di giovani ricercatori e dottorandi con le sedi internazionali di ricerca più avanzate;
3. il collegamento delle ricerche scientifiche innovative con il mondo tecnico rappresentato da chi lavora in strutture tecniche centrali e periferiche o svolge libera professione ed ha quindi interesse a mantenere i contatti con la ricerca nel settore idrologico.

Pertanto, la Società Idrologica Italiana opera nei settori della ricerca di base ed applicata, dell'educazione e divulgazione, della formazione professionale ed in altri settori correlati con le suddette finalità. Persegue tali scopi mediante tutte le iniziative che consentano:

1. la diffusione delle Scienze Idrologiche nella scuola, nell'università, nel mondo tecnico e professionale e nei diversi segmenti di opinione pubblica interessati alla problematica;
2. il confronto pubblico attraverso tutte le forme opportune (mostre, dibattiti, etc.);
3. l'azione di sensibilizzazione e di stimolo nei confronti di albi professionali e di organismi privati e pubblici; in particolare nei riguardi di questi ultimi, per la formulazione di idonee normative e direttive tecniche;
4. l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento;
5. la ricerca, la promozione e la divulgazione degli studi e delle ricerche sulle Scienze Idrologiche, anche mediante convegni, congressi ed escursioni, nei quali vengano prospettati, esaminati e discussi problemi scientifici e tecnici;
6. la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione di informazioni, notizie e studi concernenti le Scienze Idrologiche;

7. i collegamenti con altre associazioni e istituzioni nazionali e internazionali, aventi obiettivi comuni e/o complementari;

8. la costituzione di sezioni regionali.

Art. 3 - Soci

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.

Ciascun socio ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione;
- di esprimere in sede assembleare il proprio voto in ordine alle materia di competenza dell'Assemblea;

- di accedere alle cariche amministrative e rappresentative.

Ciascun socio ha il dovere:

- di promuovere la sempre maggiore diffusione degli obiettivi che l'Associazione stessa si prefigge;

- di accettare e rispettare le norme del presente statuto e ogni altra disposizione emanata dagli organi dell'Associazione;

- di corrispondere regolarmente la quota associativa.

La qualità di socio e la relativa quota associativa non sono trasmissibili né inter vivos né mortis causa, né possono formare oggetto di rivalutazione monetaria.

Art. 4 - Soci: tipologie

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

1. fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno dato origine all'associazione, considerando tali coloro i quali risultano dall'atto costitutivo e coloro che diverranno associati entro il 31 ottobre 2009.

2. onorari : sono le persone fisiche o giuridiche che vengono riconosciuti tali per il loro contributo eccezionale nel campo delle Scienze Idrologiche;

3. ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che con la loro attività professionale - prevalente o non rispetto ad altre loro attività - o la loro attività istituzionale, abbiano dimostrato specifica competenza nel campo delle Scienze Idrologiche;

4. aderenti: sono le persone fisiche o giuridiche che hanno interesse per le Scienze Idrologiche.

Art. 5 - Soci: ammissione

Per essere ammesso all'Associazione in qualità di socio l'interessato deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo decide circa l'ammissione con deliberazione motivata.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di un'apposita commissione che si riunisce annualmente.

Art. 6 - Soci: perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

I soci receduti, esclusi, o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né, qualora la perdita della qualità di socio intervenga nel corso di un esercizio sociale, hanno diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata e riferentesi all'esercizio in corso.

Art. 7 - Soci: recesso

Il socio può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Art. 8 - Soci: esclusione

La qualità di socio si perde anche nei seguenti casi di esclusione per gravi motivi:

- quando la condotta del socio ha pregiudicato il buon andamento dell'Associazione;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali, trascorsi quindici giorni dal secondo sollecito scritto.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata da comunicarsi al socio.

È fatta salva la disciplina di cui all'art. 24, comma 3° del Codice Civile.

Assemblea dei soci

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha poteri deliberativi su tutte le iniziative ritenute idonee per il perseguimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo di avviso nelle forme di cui al successivo art. 26, da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione potranno altresì essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione per l'eventualità che la prima vada deserta. L'Assemblea di seconda convocazione non può essere convocata prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dall'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché sul suolo nazionale.

L'assemblea deve essere in ogni caso convocata dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 20, comma 2° del Codice Civile, su conforme richiesta scritta, motivata e firmata inviata da almeno un decimo degli associati.

In mancanza delle formalità predette, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

E' in facoltà di ogni socio avente diritto di voto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci altri soci. Hanno diritto di voto tutti i soci, nessuno escluso, in regola con le quote associative.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero da altra persona nominata dall'assemblea, la quale nomina, ove occorrono, due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti.

Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è riportato nell'apposito libro di cui al successivo art. 25.

Art. 10 - Assemblea ordinaria

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) stabilire le direttive generali e decidere su ogni altro argomento riguardante l'organizzazione dell'ente;
- b) approvare i bilanci annuali - preventivo e consuntivo - ed il programma annuale di

attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed il rendiconto consuntivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;

e) approvare l'eventuale Regolamento e le sue eventuali modifiche;

f) determinare le quote annue a carico degli iscritti, in funzione delle necessità organizzative.

Per l'elezione delle cariche sociali i soci voteranno secondo le modalità che seguono:

- le elezioni si effettueranno a scrutinio segreto;

- la presidenza curerà che a ciascun intervenuto siano consegnate schede in bianco predisposte, ove ciascun votante potrà scrivere un numero di nominativi - nome e cognome - alle voci "Consiglio Direttivo" e "Collegio dei revisori dei conti", corrispondente alle cariche da eleggere;

- risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti avrà la preferenza il socio con maggiore anzianità di iscrizione;

- il socio che risultasse eventualmente eletto in più di una delle cariche di cui sopra, dovrà optare per quella che preferisce, non essendo ammesso il cumulo delle cariche;

- è consentita l'affissione di liste di candidati presso il luogo previsto per l'Assemblea.

In caso di non accettazione della carica di qualcuno degli eletti, si procederà alla sua automatica sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria ha competenza sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. Per le modifiche statutarie (fatta eccezione per la delibera di scioglimento di cui al successivo art. 24) in prima convocazione delibera con la maggioranza dei due terzi degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di un terzo degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di cinque ad un massimo di quindici consiglieri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito dall'assemblea al momento della nomina. Ove l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo con apposita delibera può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell'ambito della propria qualifica. I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Consiglio può istituire una o più giunte esecutive conferendole speciali incarichi e poteri nell'ambito della struttura organizzativa, determinati all'atto della sua costituzione. Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, e così in via esemplificativa:

- attua le deliberazioni dell'assemblea, compresi i programmi di attività annuali e pluriennali, relazionando annualmente all'assemblea stessa sui risultati conseguiti;

- amministra il patrimonio nel rigoroso rispetto degli scopi statuari;

- delibera su tutto quanto è connesso alla gestione dell'Associazione e sulle domande di adesione;

- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo e sottopone ogni anno all'assemblea una relazione sull'attività svolta;

- ratifica o revoca i provvedimenti adottati, in caso di urgenza, dal Presidente al di fuori del concerto del Consiglio stesso;

- esercita il potere disciplinare nei confronti dei soci;

- delibera su ogni altra materia che interessi l'attività dell'Associazione;
- può predisporre un Regolamento per la disciplina più dettagliata dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta anche da un solo consigliere. L'avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione - ovvero nei casi di urgenza almeno due giorni prima - deve contenere il giorno, l'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da discutere. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervengano non meno di due terzi dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In casi di parità prevale il voto del Presidente. In mancanza della convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. Il consigliere che sia assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si ritiene ipso iure decaduto dalla carica. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, i Consiglieri in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione: tale sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria dei soci successiva alla cooptazione stessa. Il consigliere neo-eletto durerà in carica sino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio Direttivo del quale è entrato a far parte.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- provvede a dare attuazione, insieme al Consiglio Direttivo, agli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Presidente onorario

L'assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente onorario scelto fra personalità che abbiano acquisito speciali meriti nel campo idrologico e/o ambientale.

Art. 16 - Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di delega, il Vicepresidente esercita tutte le funzioni svolte dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario:

- é responsabile dell'organizzazione sociale;
- si occupa del disbrigo della corrispondenza e tiene nota degli atti dell'associazione;
- compila e tiene aggiornato il libro o schedario dei soci, con le indicazioni delle rispettive categorie con la registrazione dei versamenti delle quote sociali;
- procede alla redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predispose le bozze dei vari atti associativi;
- fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di questi.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- provvede ai servizi amministrativi e contabili dell'Associazione;
- tiene in consegna la cassa sociale e tutti i beni mobili e immobili dell'associazione e provvede alla loro custodia, manutenzione ed inventario;
- redige la contabilità separata per ogni iniziativa speciale che comporti gestione dei fondi;

- provvede all'incasso delle quote sociali e di ogni entrata ordinaria e straordinaria dell'Associazione; - effettua i pagamenti per le spese che risultino regolarmente autorizzate;
- per le spese non previste in bilancio accerta preventivamente che sia intervenuta specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- interviene, quando gli sia rivolto invito, alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti (se nominato) e fornisce allo stesso tutti i chiarimenti in ordine alla gestione dell'associazione;
- compila e tiene aggiornati i libri giornale di cassa, degli inventari e gli altri libri e scritture contabili prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19 - Gruppi di studio e di ricerca

Per il raggiungimento delle finalità statutarie il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di collaboratori, anche non soci, costituiti in gruppi di ricerca. Tali gruppi svilupperanno le ipotesi di studio e di lavoro commissionate dal Consiglio Direttivo, e saranno organizzati in settori coordinati da un comitato scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Collegio dei revisori dei conti

L'assemblea può nominare, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri anche al di fuori dell'ambito dei soci; esso esercita il controllo sulla regolarità dell'amministrazione dell'Associazione e dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In occasione dell'approvazione dei bilanci il Collegio predispone una apposita relazione che deve essere distribuita tempestivamente ai soci. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.

Art. 21 - Rimborso spese

Le cariche sociali così, come le prestazioni fornite dagli Associati, non sono retribuite, essendo previsto il solo rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Art. 22 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il Consiglio Direttivo predispone i bilanci consuntivo (relativo all'esercizio trascorso) e preventivo (relativo all'esercizio in corso) corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) e dalla relazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. È fatta salva la convocazione entro il maggior termine di cinque mesi qualora particolari circostanze lo richiedano. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; di essi possono essere rilasciati copie ai soci che, a proprie spese, ne facciano richiesta.

Art. 23 - Patrimonio e finanziamento dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal reddito del patrimonio;
- b) dai proventi delle attività dell'Associazione;
- c) dalle quote associative;
- d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- e) dalle oblazioni di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- f) da ogni altra entrata economico-finanziaria che concorra a incrementare l'attivo.

Non sono ricevibili dall'Associazione contributi che ne condizionino l'autonomia, l'attività

e le finalità.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Durante la vita dell'associazione le predette poste dovranno essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, a maggioranza qualificata di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto, dall'assemblea straordinaria, la quale può nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati, divisi per categorie, riportante le generalità degli associati ed i relativi recapiti;
- il libro delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
- i registri contabili obbligatori per legge.

Art. 26 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione debba essere eseguita ai sensi del presente statuto (salvo che sia espressamente prevista una specifica modalità) deve essere effettuata per iscritto o a mezzo lettera raccomandata A/R, o a mezzo fax, o a mezzo e-mail con richiesta di conferma di avvenuta ricezione o con ogni altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento.

Le comunicazioni ai soci devono essere effettuate domicilio o residenza, indirizzo e-mail o fax indicati nella domanda di ammissione all'Associazione. A tal uopo, ciascun socio è obbligato a comunicare tempestivamente il mutamento dei dati innanzi indicati.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente convenuto viene fatto riferimento alla disciplina di cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile.